

PROCESSO TELEMATICO – RICHIESTA DI ESECUTORIETA'

PRASSI CONCORDATE VALIDE PER IL DEPOSITO ISTANZE DI ESECUTORIETA' PER I DECRETI INGIUNTIVI TELEMATICI PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

1) Come si deposita l'istanza per l'esecutorietà?

L'istanza deve essere depositata telematicamente mediante l'utilizzo di Consolle Avvocato.

Il software realizza l'istanza automaticamente mediante compilazione dei campi all'atto della selezione, quale Nuovo Deposito, dell'Istanza di parte di richiesta di Esecutorietà ex art. 647 c.p.c..

Consolle Avvocato genererà automaticamente l'atto costituente la richiesta. All'istanza dovrà essere allegato il decreto ingiuntivo notificato.

2) Che tipo di richiesta esecutorietà devo selezionare?

Deve essere selezionata la richiesta di PRIMA FORMULA quando si tratta di richiesta di esecutorietà di decreto ingiuntivo emesso ex art. 641 c.p.c., notificato e non opposto.

Si deve selezionare la richiesta di definitiva esecutorietà SOLO se il decreto, emesso in origine provvisoriamente esecutivo, dopo la notifica ed in assenza di opposizione, necessita dell'attestazione della definitività del decreto ingiuntivo esecutivo notificato.

Si segnala che se il decreto ingiuntivo è stato emesso ex art. 641 c.p.c. ed è stato opposto, alla richiesta di esecutorietà, che si effettua a seguito della definizione per estinzione/cancellazione/sentenza della causa di opposizione, è necessario **allegare, unitamente al decreto ingiuntivo emesso e notificato, il certificato di estinzione o la copia della sentenza di opposizione, come si faceva per il cartaceo.**

3) Possono essere depositate istanze telematiche per la concessione di esecutorietà di decreti ingiuntivi emessi cartaceamente?

ASSOLUTAMENTE NO. L'istanza può essere depositata telematicamente solo qualora l'avvocato abbia depositato il ricorso per decreto ingiuntivo per via telematica.

4) E' necessario allegare all'istanza il decreto ingiuntivo notificato?

Sì. **Deve essere scansionato il ricorso, il provvedimento e le relate di notifica complete.** Si evidenzia l'ulteriore necessità di consentire al Giudice di consultare agilmente la notifica dell'atto, avendo cura di verificare la leggibilità del file allegato, una volta effettuata la scansione, con particolare riferimento alle notifiche effettuate a mezzo posta.

5) Quando è possibile chiedere l'esecutorietà?

L'esecutorietà si richiede telematicamente una volta decorsi i termini per l'opposizione.

Si consiglia di attendere qualche giorno dopo la scadenza dei 40 giorni dalla notifica, anche 7/8, ciò al fine di agevolare l'organizzazione della Cancelleria ed evitare che non vengano prese in considerazione opposizioni comunicate a ridosso della scadenza del termine.

6) Come si appone materialmente la formula al decreto ingiuntivo, una volta emessa dal Giudice?

Ricevuto l'avviso, da parte della Cancelleria, di avvenuta concessione di esecutorietà, sarà necessario recarsi in Cancelleria, **6° piano stanza n. 66**, muniti dell'originale del decreto ingiuntivo notificato, cui allegare la formula rilasciata in cartaceo firmata dal cancelliere.